

Affitti brevi - strutture ricettive: entra in vigore la Banca dati nazionale

Publicato l'Avviso pubblico che fa scattare i 60 giorni per la richiesta e l'ottenimento del CIN (codice identificativo nazionale) da parte dei titolari di strutture turistico-ricettive e dei locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche (alberghiere o extra-alberghiere), con le relative sanzioni in caso di inottemperanza

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda - Foglio delle inserzioni n.103 del 3 settembre 2024, dell'**Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN**.

Entra quindi in funzione la cd. BDSR, come previsto dall'[art.13-quater comma 4 del decreto-legge 34/2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019.

Come richiedere il CIN

Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è richiedibile attraverso il [portale telematico BDSR del Ministero del Turismo](#), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l'esposizione all'esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell'[art. 13-ter del DL 145/2023](#): effettuando l'accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

Le funzionalità

I titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche (alberghiere o extra-alberghiere) **potranno ottenere il CIN attraverso le seguenti funzionalità** messe a disposizione dalla BDSR:

- accesso tramite identità digitale;
- presentazione in via telematica dell'istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al dpr 445/2000, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 145/2023;
- integrazione dei dati eventualmente mancanti relativi alla propria struttura in conformita' all'allegato B del Decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 06/06/2024;
- comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze nei dati presenti.

Una volta completato il set informativo richiesto e conclusa con successo la procedura, l'utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.

NB - Si potrà ottenere il CIN, solo nel caso in cui gli immobili sono muniti di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili, del monossido di carbonio e di estintori portatili.

Le disposizioni contenute all'art. 13-ter del DL 145/2023 saranno **applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su scala nazionale (avvenuto, appunto, il 3 settembre 2024, pertanto dal **2 novembre 2024**). L'acquisizione del CIN è obbligatoria entro i termini chiariti nelle [FAQ](#) dedicate.

Sanzioni

Questo il quadro delle sanzioni applicabili solo dal 60esimo giorno successivo alla pubblicazione in GU dell'Avviso attestante l'entrata in vigore della BDSR (quindi dal 2 novembre 2024):

- la mancata esposizione del CIN comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro;
- per chi affitta senza codice, la multa prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro;
- i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come l'installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una multa che va da 600 a 6.000 euro;
- chi affitta ai turisti più di quattro immobili senza aver prima presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rischia una sanzione tra 2.000 e 10.000 euro.

Le disposizioni dell'art.13-ter DL 145/2023

L'art.13-ter DL 145/2023 dispone che, *"fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 **provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689**".*

Inoltre, *"i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti"*.

Informazioni sul CIN

Per informazioni di carattere generale sul CIN – Codice Identificativo Nazionale per le strutture turistico-ricettive e gli immobili in locazione breve o turistica è possibile utilizzare i seguenti contatti, attivi **dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00**:

- Numero dedicato BDSR (attivo fino a venerdì 6 settembre 2024):
Tel. **06.170179245**
- Contact Center del Ministero del turismo: Tel. **06.164169910**
- E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it, urp@ministeroturismo.gov.it